

La costituzione di un ente sportivo dilettantistico: i primi adempimenti e l'iscrizione nel registro CONI

Nel linguaggio corrente comune parliamo di “Società Sportive” riferendoci a quegli enti a base associativa che operano nel variegato e complesso mondo dello sport e che sono la forma aggregante di tutta l'attività dilettantistica nel settore sportivo che riveste un' importante funzione, una valvola di sfogo, non soltanto per i ragazzi, ma anche e particolarmente per le persone non più giovani. In realtà nella maggior parte dei casi dobbiamo parlare di “associazioni sportive”.

Il riconoscimento della loro presenza risale alla legge 426 del 16.12.1942 con la quale si istituisce il CONI e le associazioni diventano così soggetti dell'ordinamento sportivo stesso.

Parliamo naturalmente di forme aggregate e regolamentate la cui finalità è quella di promuovere l'attività sportiva senza alcun fine economico o come vengono definite “senza scopo di lucro”, regolate e disciplinate espressamente dagli artt. 14-35 Codice Civile (Associazioni riconosciute) e dagli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile (Associazioni non riconosciute) e dall'art. 18 della Costituzione.

Quest'ultima tipologia rappresenta la forma più diffusa per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica in Italia.

Costituire un'associazione sportiva non è difficile e nemmeno costoso: chiunque, con un po' di buona volontà e costanza, ci può riuscire.

Certo che chi si appresta a “**costituire**” **una associazione**, che può assumere le diverse connotazioni di **polisportiva**, di **club** o ancora di un **circolo sportivo**, si trova di fronte una complessità di rapporti giuridici nascenti e problematiche fiscali.

Nasce l'esigenza di evitare possibili contestazioni riguardo al contenuto degli accordi e degli impegni dei Soci, per quella che sarà l'opportunità di formalizzarne la nascita con un atto costitutivo scritto con il quale i soci fondatori stabiliscono di dare vita al sodalizio stesso ed approvano lo statuto che ne disciplina l'attività futura

In pratica l'associazione è il risultato di un **contratto** fra più persone che hanno uno scopo comune, e decidono di associarsi per perseguirlo.

Riferimenti Legislativi nel mondo sportivo

Il mondo sportivo e le leggi che lo regolamentano sono in continua evoluzione anche perché lo sport in generale sta cambiando; nasce quindi la necessità di regolamentarlo di “guidarlo” anche fiscalmente.

Tale necessità è stata evidenziata dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli Enti non Commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale), il quale costituisce il principale punto di riferimento normativo per il mondo dell’associazionismo.

Per quanto riguarda specificatamente il mondo dell’associazionismo sportivo tale decreto legislativo va integrato con l’articolo 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 successive modifiche normative (decreto legge 22 marzo 2004 e Decreto legge 186/2004).

Sensibili novità, relative alla disciplina delle associazioni e società sportive, sono state introdotte dall’art. 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, commi 17 e 18, modificato ad opera del decreto-legge 22 marzo 2004, n.72, convertito nella legge 21 maggio 2004, n.128.

Tale provvedimento definisce vari aspetti relativi alla disciplina delle anzidette associazioni: le forme giuridiche, i requisiti statutarî, le modifiche statutarie, le incompatibilità, la gratuità degli incarichi degli amministratori, i registri per lo sport.

Le Varie Forme per l’Esercizio dell’Attività Sportiva Dilettantistica

Premessa

L’associazione è una formazione sociale consensuale di cui si interessa l’art. 2 della Costituzione.

L’associazione è composta da una pluralità organizzata di persone che perseguono uno scopo comune. Essa prende vita da un atto di autonomia contrattuale, un contratto di comunione di

scopo in cui le parti mirano al raggiungimento di un fine comune a tutti coloro che aderiscono all'associazione.

Si analizzano di seguito gli elementi che in concreto caratterizzano il contratto di associazione rispetto ad altri contratti.

Il primo elemento è lo scopo.

Ciò che distingue un'associazione da una società è individuabile nell'art. 2247 del c.c., il quale, tra i requisiti del contratto di società, richiama lo scopo di dividere tra i soci gli utili derivanti dall'esercizio di un'attività economica, mentre in una associazione ogni profitto deve essere destinato allo scopo sociale, uno scopo teso cioè alla soddisfazione di bisogni di natura ideale e comunque di natura non economica.

In una associazione i contributi versati dagli associati sono a fondo perduto e gli associati che recedono dal vincolo sociale o che siano esclusi non possono ottenere la restituzione dei contributi versati né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione (artt. 24 e 37 c.c.).

Pertanto, ciò che distingue una associazione da una società è l'intento o meno di dividerne i profitti.

Un altro elemento che caratterizza l'associazione oltre allo scopo, è la sua struttura:

si parla a questo proposito di rapporto associativo a struttura aperta, intendendo che tutti coloro che condividono gli scopi associativi possono chiedere di far parte dell'associazione senza che ciò comporti una modifica dell'atto costitutivo.

L'associazione inoltre ha una propria struttura organizzativa interna composta da alcuni organi obbligatori: **l'assemblea dei soci** e gli **amministratori**.

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione all'interno del quale si forma la volontà del gruppo.

Gli amministratori hanno il compito di amministrare e di dare esecuzione alle volontà espresse in sede di assemblea.

Dopo aver esaminato le caratteristiche generali di un'associazione, si entrerà ora più nel dettaglio, iniziando ad operare una suddivisione all'interno della figura dell'associazione tra **associazioni riconosciute** e **associazioni non riconosciute**, che consentirà di esaminare altri aspetti e di approfondire gli elementi già tratteggiati.

Le finalità di un **Ente non Commerciale che svolge attività sportiva dilettantistica** devono avere nell'oggetto sociale: **l'organizzazione, la pratica e la diffusione di una**

disciplina sportiva, compresa l'attività didattica, anche con la partecipazione a campionati tornei e così via e per la realizzazione dell'oggetto sociale potrà organizzare convegni, tavole rotonde, ottenere sponsorizzazioni, etc. o semplicemente chiedere una palestra comunale per praticare una attività sportiva a carattere amatoriale.

Gli Enti Non Commerciali, in generale, possono essere costituiti nelle seguenti forme:

- a) quelli in senso stretto, istituiti per legge, o riconosciuti, quindi **dotati di personalità giuridica** come, ad es.:
- le associazioni riconosciute;
 - le fondazioni
- b) le altre organizzazioni **prive della personalità giuridica** come, ad es.:
- le **associazioni non riconosciute** (sportive, ricreative, culturali, etc.);
 - i comitati;
 - i circoli;
 - le congregazioni

A seguito della disposizione normativa introdotta con l'art. 90 co. 17 L. 289/2002 possono essere costituite società ed associazioni aventi finalità sportiva dilettantistica in una delle seguenti forme:

- associazione sportiva **con personalità giuridica**,
- associazione sportiva **priva di personalità giuridica**,
- società sportiva **di capitali, senza fine di lucro** (S.p.A., S.r.l., e con il D.L. n. 72/2004 anche le cooperative).

Le associazioni riconosciute

Le Associazioni riconosciute sono quelle che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento dello Stato, attraverso un provvedimento, il riconoscimento appunto, che concede specifiche prerogative alle associazioni che lo hanno ottenuto, nel caso in cui siano rispettati determinati requisiti.

Le prerogative principali che vengono ottenute attraverso il riconoscimento sono tre:

1. la cosiddetta **autonomia patrimoniale**, ovvero la distinzione netta che si viene a creare tra patrimonio dell'associazione e quello degli associati e degli amministratori;
2. la **limitazione della responsabilità in capo agli amministratori** per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione;

3. **la possibilità per l'associazione di accettare eredità, legati e donazioni e di acquistare beni immobili.**

Se si intende costituire un'associazione che miri al riconoscimento la forma deve essere quella dell'**atto pubblico**.

L'atto costitutivo deve contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i diritti ed obblighi degli associati e le condizioni richieste per la loro ammissione.

Il riconoscimento giuridico

Con il nuovo regolamento per il riconoscimento della personalità giuridica introdotto dal D.P.R. n. 361/2000 è stato istituito, presso le Prefetture e presso le Regioni per talune categorie di enti, il Registro delle persone giuridiche private.

Tale Registro delle persone giuridiche è strutturato sul modello del Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. Quale conseguenza dell'istituzione citata sono stati soppressi i corrispondenti Registri tenuti dai Tribunali delle città capoluogo di provincia.

L'acquisto della personalità giuridica in capo alle associazioni, alle fondazioni e alle altre istituzioni di carattere privato avviene mediante il riconoscimento attuato con l'iscrizione nel Registro.

La domanda di iscrizione, sottoscritta da chi esercita la rappresentanza dell'ente, deve essere presentata alla prefettura nella cui provincia l'ente ha sede e deve essere corredata da copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il riconoscimento è subordinato all'osservanza delle prescrizioni normative per la costituzione dell'ente, alla possibilità e liceità dello scopo ed alla sussistenza di un patrimonio adeguato per la relativa realizzazione, che varia a seconda della regione: per quanto riguarda la Regione Lombardia maggiori informazioni direttamente sul sito:

<http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FRegioneLayout&cid=1213275567476&p=1213275567476&pagename=RGNWrapper>

L'associazione non riconosciuta. - Gli elementi costitutivi

L'associazione può definirsi un organismo unitario, considerato dall'ordinamento quale soggetto di diritto, come un ente fornito di capacità propria e distinto dalle persone fisiche che concorrono a formarlo, anche se privo di personalità giuridica.

Gli elementi necessari alla sussistenza di tale fattispecie sono:

- la pluralità di persone fisiche (elemento personale);
- il patrimonio o fondo comune (elemento patrimoniale);
- lo scopo istituzionale.

Il contratto di associazione è un atto di autonomia contrattuale, dove le parti possono essere due o più di due e dove, in ogni caso, le prestazioni di ciascuna delle parti sono dirette al conseguimento di uno scopo comune.

Lo scopo dell'associazione è di natura ideale e, comunque, di **natura non economica**, in antitesi con le società lucrative (che perseguono lo scopo della divisione degli utili realizzati con l'esercizio di un'attività economica) e con le società cooperative (il cui scopo mutualistico, pur diverso da quello lucrativo, resta sempre uno scopo di natura economica).

Questo principio viene recepito dallo statuto del Coni che prevede, ai fini del riconoscimento sportivo, che le associazioni sportive: «non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità».

La limitazione relativa allo scopo non significa, però, imporre vincoli al tipo d'attività che l'associazione esercita: un ente associativo può infatti ben svolgere un'attività di natura economica, purché sia strumentale al raggiungimento dello scopo.

La polisportiva

Il termine "polisportiva" si riferisce, normalmente, ad una associazione sportiva, riconosciuta o no, caratterizzata dallo svolgimento di diverse discipline sportive.

La polisportiva si costituisce quindi secondo le fattispecie tipiche delle associazioni. Può:

- essere composta da persone fisiche associate,
- avere natura di associazione di secondo livello, dove gli associati sono altre associazioni sportive, ognuna delle quali pratica uno specifico sport.

Nel primo caso, la polisportiva può essere suddivisa in sezioni, dotate o meno di autonomia finanziaria, ma comunque tenute alla redazione di un unico bilancio consolidato.

Nei confronti delle varie Federazioni sportive nazionali risponde l'organo amministrativo della polisportiva. Può essere nominato un responsabile o un coordinatore di sezione, che risponde del proprio operato al consiglio direttivo della polisportiva.

L'assemblea dei soci è formata da tutte le persone fisiche socie, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata. Ciò comporta, di solito, un "prevalere" decisionale da parte degli "sport" più popolari rispetto agli altri.

Tutti i diritti sportivi e le conseguenti responsabilità dell'attività delle singole sezioni ricadono, comunque, in capo al consiglio direttivo della polisportiva.

Il riconoscimento ai fini sportivi avviene per ogni singola sezione che lo richiede utilizzando la seguente denominazione "Polisportiva XXXXX dilettantistica sezione YYYYYY".

Nel secondo caso, invece, ogni singolo associato, a sua volta dotato di soggettività, ha una propria affiliazione. Della propria attività risponde esclusivamente la compagine associativa dell'associazione aderente mentre il bilancio della polisportiva è formato, esclusivamente, dai proventi propri dell'ente. Tale soluzione si percorre, di solito, nella gestione di un impianto sportivo, dove le varie associazioni che lo utilizzano si riuniscono per ottenere dall'ente proprietario la delega alla gestione dello stesso.

S.R.L. Sportiva Dilettantistica

L'articolo 90 comma 1 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha introdotto una **nuova tipologia di società di capitali operante nel settore dello sport dilettantistico** che si caratterizza per le finalità non lucrative.

L'articolo 90 in oggetto e la successiva Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 aprile 2003 hanno dettagliatamente indicato i requisiti necessari per l'individuazione delle società sportive dilettantistiche.

Tali requisiti sono:

- l'indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica (art. 90 comma 17). Le società sportive dilettantistiche potranno, alla luce della recente legge 22 marzo 2004 n. 72, assumere la forma di società sportiva di capitali o società cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, (quindi con atto notarile) ad eccezione di quelle che contrastano con la finalità non lucrativa;

- l'inserimento, nello statuto e nell'atto costitutivo, delle seguenti clausole:

- a. la denominazione;
- b. l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c. l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d. l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forma indiretta;
- e. l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- f. le modalità di scioglimento dell'associazione;
- g. l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società.

L'assenza formale di tali clausole oltre alla loro inosservanza di fatto renderanno inapplicabili i benefici introdotti dall'art. 90.

La società sportiva di capitali è, a tutti gli effetti una società che deve costituirsi e gestirsi secondo i principi stabiliti dal libro quinto del codice civile. Essa deve quindi necessariamente costituirsi per **atto pubblico, sottoscrivere il capitale sociale** minimo previsto per i vari tipi di società, redigere il **bilancio di esercizio** secondo i principi contabili del citato codice e di quelli dell'Unione europea, rispettare le modalità di iscrizione e deposito degli atti presso le competenti **Camere di Commercio**.

A differenza delle "altre", la società sportiva di capitali deve, però, escludere ogni forma di possibile riparto, diretto o indiretto di utili e rispettare anche le indicazioni di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 90 della legge numero 289/02.

La costituzione di un ente sportivo dilettantistico: i primi adempimenti e l'iscrizione nel registro CONI

Atto Costitutivo

Dopo avere preso visione di alcune delle forme più comuni di associazioni cerchiamo di costruire il percorso per la costituzione della forma più semplice di associazione sportiva ad esempio per poter usufruire di spazi sportivi su palestre comunali.

La prima cosa da fare è redigere un **Atto Costitutivo** nel quale viene indicato:

- dove e quando l'associazione viene costituita;
- chi sono i Soci fondatori;
- come viene denominata l'associazione;
- chi sono i primi componenti degli organi di controllo dell'associazione;
- lo Statuto dell'associazione, che deve essere allegato.

L'associazione deve poi essere resa nota allo Stato per poter operare nel rispetto delle leggi: infatti nella Costituzione della Repubblica Italiana è sancito il diritto di associazione che non è in alcun modo limitabile dalle leggi, ma contemporaneamente sono proibite le società segrete.

Le modalità di notifica dell'esistenza di un'associazione sono varie e dipendono da vari fattori di dettaglio: basti sapere che le modalità applicabili ai casi più semplici sono due, e cioè:

- **Scrittura privata registrata:** l'atto costitutivo, redatto dai soci fondatori, viene depositato dal presidente (cioè il legale rappresentante della neo-costituita associazione) presso l'Ufficio del Registro competente per territorio. Questa modalità è certamente più economica (occorre pagare la sola imposta di registro di circa 168 Euro ed i bolli da apporre ai documenti) poiché non richiede la prestazione di un notaio (in quanto non è obbligatoria);
- **Scrittura privata autenticata:** l'atto costitutivo viene autenticato da un notaio oppure da un altro pubblico ufficiale autorizzato (ad esempio un funzionario comunale) che certifica che l'atto è stato sottoscritto in sua presenza dopo essersi accertato dell'identità dei sottoscrittori. Il notaio provvede poi agli adempimenti necessari.

Contemporaneamente alla costituzione dell'associazione è necessario aprire per essa un **codice fiscale** compilando ad opera del presidente un **apposito modulo**, disponibile anche presso l'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Lo Statuto

Lo **Statuto** si accompagna all'atto costitutivo ed è il documento che regola la vita ed il funzionamento dell'associazione e deve recepire le clausole di cui al D.Lgs. 460/97, all'art. 90 della L. 289/02 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. n. 72/04, art. 4-bis, convertito nella L. 128/04).

La logica della sua stesura è semplice: poiché ogni associazione è costituita da persone, i soci, questi vengono definiti nelle loro qualifiche, diritti e doveri nei confronti dell'associazione.

Poi, non essendo possibile di principio una gestione assembleare dell'associazione (alla quale non può essere posto limite nel numero di soci), vengono definiti gli **organi sociali** attraverso i quali, mediante un meccanismo di delega, i soci garantiscono il funzionamento dell'associazione.

Infine vengono descritte le **modalità di gestione del patrimonio e delle entrate**, nonché le **modalità di eventuale scioglimento** dell'associazione e conseguente liquidazione dei beni.

Gli Organi Sociali

Gli **organi sociali** indispensabili al corretto funzionamento di un'associazione sono:

- **L'assemblea dei soci**: è l'organo principale dell'associazione, al quale tutti i soci hanno diritto insopprimibile (ossia non limitabile da nessuna clausola) di partecipare. Gli amministratori dell'associazione hanno il potere-dovere di convocare l'assemblea almeno una volta l'anno per rendere conto dei propri atti gestionali attraverso l'approvazione del bilancio. Peraltro i soci hanno a loro volta il diritto di richiedere la convocazione dell'assemblea, con richiesta motivata da almeno un decimo del totale di essi. Poiché le modalità di convocazione dell'assemblea, se errate, possono provocare l'invalidazione della stessa è lo statuto che normalmente descrive in dettaglio cosa e come fare.

L'assemblea ha competenze che non possono essere delegate ad altri organi: ad esempio la nomina e la revoca degli amministratori, la modifica dello statuto, l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, lo scioglimento anticipato dell'associazione.

- **L'organo amministrativo**, che può essere denominato nei modi più diversi (consiglio direttivo, consiglio di amministrazione, ecc.), può essere costituito anche da più organi (collegiali o costituiti da un singolo individuo) con competenze diverse ancorché coordinate.

Va da sé che una piccola associazione non ha ragione di avere organi amministrativi che richiedano legioni di soci ad occuparne le sedie: ad esempio, oltre al presidente che è anche il legale rappresentante, se non diversamente prescritto dallo statuto (che va quindi redatto con attenzione) bastano un consigliere ed un vicepresidente.

- Possono poi esistere i cosiddetti **organi di controllo**, che possono essere di tipo amministrativo (ad esempio il collegio dei revisori dei conti) o disciplinare (collegio dei probiviri, commissione di disciplina, ecc.).

Ancorché non obbligatori gli organi di controllo possono rendersi necessari quando le associazioni prevedono di assumere una dimensione non banale andando incontro per questo ad una vita associativa di una certa complessità.

Il **patrimonio** dell'associazione viene costituito all'atto della sua nascita (se si decide di farlo) mediante conferimento di beni o denaro da parte dei fondatori, e successivamente attraverso le entrate provenienti dal funzionamento corrente.

Per potersi classificare come **ente non commerciale** (in termini puramente fiscali, e quindi poter usufruire dei regimi agevolativi previsti per questi casi) un'associazione deve avere fonti di entrata così classificate (e specificate nello statuto):

- Quote di iscrizione all'associazione;
- Contributi annuali dei soci, ordinari e straordinari;
- Versamenti volontari dei soci;
- Sovvenzioni, donazioni e lasciti testamentari;
- Contributi provenienti da enti nazionali, locali o internazionali, istituti di credito o altri soggetti privati.

I Libri Sociali

La disciplina civilistica dell'associazione non riconosciuta, e cioè priva di personalità giuridica (artt. 36 e segg. del codice civile), non prevede specifici obblighi di tipo contabile.

E' necessario, quindi, per individuare i libri ed i registri che ogni associazione sportiva deve istituire, fare riferimento alle norme sull'ordinamento e sull'amministrazione previste dallo statuto.

D'altra parte il legislatore ha attribuito una precisa funzione normativa agli "accordi tra gli associati" che rappresentano la vera "fonte primaria" per la disciplina del fenomeno associativo. In sostanza, oltre alle previsioni contenute negli artt. 36 e segg. del c.c., assume valenza prioritaria ciò che hanno concretamente stabilito gli associati, ed il medesimo principio dovrà trovare applicazione per individuare, almeno in parte, i libri e le scritture contabili obbligatorie. La soluzione prospettata (riferimento allo statuto) sembra essere l'unica praticabile in quanto le disposizioni degli articoli 2421 e 2490 del Codice Civile prevedono l'obbligo dei libri sociali solo per le società di capitali (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l.), senza preoccuparsi, invece, degli enti aventi natura associativa.

Pertanto, sono obbligatori quei libri la cui tenuta è prevista espressamente dallo statuto ovvero, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, risulterà comunque opportuna l'istituzione di un **adeguato sistema contabile** e di **registri con il preciso intento di**

documentare le adunanze e le deliberazioni degli organi dell'associazione così come previsti dal medesimo statuto.

In questo modo sarà altresì possibile realizzare una forma di trasparenza nei confronti dei soci dell'associazione, dimostrare l'esistenza stessa dell'associazione e l'esercizio di una attività senza scopo di lucro e per verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dallo statuto sociale.

I **Libri Sociali** sono la memoria storica delle attività dell'associazione sia verso i soci che verso terzi, e sono indispensabili per stabilire le responsabilità all'interno del sodalizio.

Ovvio che una tenuta ordinata e precisa dei libri sociali, quali essi siano, risulta nella piena trasparenza della gestione operativa ed amministrativa dell'associazione.

Oltre alla documentazione necessaria ai fini fiscali, che qui non discutiamo, vi sono alcuni libri sociali che rappresentano effettivamente la vita associativa essi sono:

- **Libro Soci:** riporta i dati, ordinati cronologicamente, dei soci. Devono essere riportati in esso i dati anagrafici del singolo socio, la data di affiliazione, i rinnovi periodici, l'eventuale decadenza;
- **Libro verbale degli Organi Direttivi:** riporta il resoconto delle riunioni degli organi direttivi del sodalizio, le decisioni prese ed è controfirmato dal presidente e dal segretario della singola seduta, con l'approvazione dell'organo direttivo stesso;
- **Libro Verbale dell'Assemblea dei Soci:** riporta la verbalizzazione delle assemblee con firma del presidente e del segretario, con l'approvazione dell'organo direttivo;
- **Libro verbale di ogni altro organo sociale definito dallo statuto:** per ogni organo definito dallo statuto, ne riporta i verbali di riunione e le decisioni prese.

I libri sociali **non sono soggetti all'obbligo di vidimazione** per cui possono essere redatti con una certa libertà di forma, ancorché sia richiesto che siano ordinati, leggibili e non presentino alterazioni o contraffazioni.

Nel caso si voglia usufruire dei vantaggi della vidimazione, come ad esempio la certezza della data di assunzione dell'atto contenuto, è compito del legale rappresentante (salvo diversa disposizione statutaria) curarne la redazione nei termini di legge.

Peraltro lo Statuto può prevedere anche regole per la tenuta dei libri sociali, limitatamente alla diligenza ed ad aspetti tecnici (ad esempio tipo del supporto: registro, fogli numerati, fogli mobili staccati, ecc.) al fine di rispettare il requisito di trasparenza e documentazione verso i soci e verso terzi delle attività sociali. In caso lo statuto non regoli la tenuta dei libri sociali si fa riferimento al Codice Civile.

Richiedere il Codice Fiscale

Il codice fiscale è indispensabile per la gestione fiscale dell'associazione, di qualsiasi tipo essa sia: esistono infatti vari regimi fiscali cui aderire, ed alcuni sono fortemente semplificati per meglio aderire alle necessità delle piccole associazioni senza fini di lucro quali, ad esempio possono essere le società sportive dilettantistiche che sono il nostro caso tipico.

Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione dell'associazione nei rapporti con i privati, gli enti e le amministrazioni pubbliche.

Esso, pertanto, va richiesto da tutte le associazioni, anche da quelle che non svolgono alcuna attività imponibile ai fini tributari.

L'espletamento di qualsiasi attività negoziale (contratti con soggetti pubblici o privati, richiesta di finanziamenti, pubblicità e sponsorizzazioni, locazioni o comodati di bene immobile etc.) o adempimento amministrativo (versamento di tasse, imposte, canoni, ecc) richiede, quindi, l'indicazione del codice fiscale del soggetto che la effettua.

La domanda va firmata e presentata dal legale rappresentante dell'associazione (il Presidente) che, tuttavia, può conferire a terza persona il compito di consegnare il modulo presso l'**Agenzia delle Entrate** purché munita di apposita delega e di fotocopia del documento di identità valido del Legale Rappresentante utilizzando il Modello AA5/6 all'Agenzia delle Entrate (competente per territorio in base alla sede legale dell'associazione).

Unitamente al modello AA5/6 va allegata copia dello Statuto sociale e del Verbale dell'Assemblea dei soci (con nomina del presidente) in fotocopia.

Il rilascio del Codice Fiscale è gratuito.

Note al Modello AA5/6

Quadro A: barrare casella 1 Attribuzione codice fiscale

Quadro B: Dati relativi al soggetto d'imposta:

- nel campo Denominazione scrivere quella della associazione come indicato in Statuto;
- nel campo descrizione attività descrivere l'ambito di intervento dell'Associazione (es. culturale, ricreativo, ecc)
- nel campo cod. attività individuare quello più rispondente alla propria attività istituzionale dall'elenco classificazione delle attività economiche Atecofin qui esposta:

Classificazione delle attività economiche Atecofin 2007

Codici attività

Dal 1° gennaio 2008 sono in vigore i nuovi codice attività.

Si possono utilizzare i seguenti codici:

85.52.01	Corsi di danza
93.11.10	Gestione di stadi
93.11.20	Gestione di piscine
93.11.90	Gestione di altri imp. sportivi nca
93.11.30	Gestione di imp. sportivi polivalenti
93.13.00	Gestione di palestre
93.11.90	Gestione di altri imp.sportivi nca
93.19.10	Enti e organiz. promoz.eventi sport.
93.19.99	Altre attività sportive nca
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi
93.19.99	Altre attività sportive nca
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi
93.12.00	Attività di club sportivi
93.19.99	Altre attività sportive nca

- nel campo natura giuridica uno dei seguenti codici che differenziano l'associazione a seconda che sia in possesso della personalità giuridica o meno:

- 8: Associazioni riconosciute
- 12: Associazioni non riconosciute e comitati

- nel campo termine approvazione bilancio scrivere quanto previsto dallo statuto (es. 30 /04)

- nel campo dichiarazione Iva indicare NO

- nel riquadro sede legale: la sede dell'associazione come stabilita dallo statuto. Quadro C: inserire i dati del Presidente, scrivendo al campo carica 01 (codice che identifica il rappresentante legale) e ignorando il campo inizio procedimento.

Ogni qualvolta **si verifichi una variazione nel nome del Presidente o della sede**, vanno comunicati entro i 30 giorni successivi i nuovi dati all'Agenzia delle Entrate, perché siano modificati su tale "certificato".

Registrare l'atto costitutivo e lo statuto

Una volta richiesto il codice fiscale presso l'Agenzia delle Entrate di competenza, si può procedere alla registrazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto presso la stessa.

La procedura di registrazione degli atti è un atto facoltativo. La registrazione diviene obbligatoria nel momento in cui si decida di usufruire delle agevolazioni fiscali concesse al mondo sportivo, di cui si parlerà in seguito.

Non essendo prevista una forma particolare per l'atto costitutivo di un'associazione non riconosciuta, è possibile stipularlo e semplicemente registrarlo presso l'Agenzia delle Entrate della propria zona. Esso acquisterà così la forma giuridica di scrittura privata registrata.

L'associazione che possieda un patrimonio e voglia conseguire la Personalità giuridica, dovrà stipulare l'atto in forma di atto pubblico alla presenza di un notaio. Prima di richiedere all'ufficio la registrazione della scrittura privata, si devono pagare le imposte dovute utilizzando il modello F23 (le organizzazioni di volontariato che si iscrivono al Registro del Volontariato ne sono esenti, salvo per i diritti di segreteria che sono a carico di tutti). Il pagamento va effettuato in banca, alla posta o presso il concessionario della riscossione. Una volta effettuato il pagamento, il contribuente deve presentare all'Ufficio: l'atto da registrare, in almeno due originali, su ognuno dei quali vanno applicate le marche da bollo (bollo da 16 euro ogni 4 facciate oppure ogni 100 righe), su entrambe le copie. Le Organizzazioni di volontariato e le Onlus ne sono esenti); i modelli di richiesta di registrazione (mod. 69 e mod. RR); la ricevuta di versamento (copia del modello F23). L'Ufficio registra l'atto, trattiene un originale e restituisce l'altro. La registrazione avviene in tempo reale o in differita, a seconda dell'organizzazione dell'Ufficio.

Richiedere la Partita IVA

La partita Iva è necessaria **solo se le associazioni sportive dilettantistiche svolgono attività commerciale abituale** ([artt. 1 e 5](#) D.P.R. n. 633/1972).

Pertanto l'apertura della partita Iva è solo un atto eventuale da parte del sodalizio.

Non sono infatti tenuti all'apertura della partita Iva tutte quelle associazioni sportive dilettantistiche che esercitano esclusivamente attività istituzionale o attività commerciale in maniera occasionale, vale a dire associazioni che, di norma, vivono esclusivamente di entrate di natura istituzionale e svolgono in maniera episodica e non programmata iniziative tramite le quali possono conseguire proventi di natura commerciale.

L'ente che intraprende un'attività economica non occasionale, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, deve segnalarlo all'Agenzia delle Entrate presentando l'apposito modello AA7/9 entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

All'atto della dichiarazione l'Ufficio attribuisce il numero di partita Iva che, per effetto delle novità introdotte dal D.P.R. n. 404/2001 resta invariato fino al momento della cessazione dell'attività anche in caso di mutamento del domicilio fiscale del contribuente. Il numero di partita Iva attribuito deve essere indicato nelle dichiarazioni, nei documenti e nei versamenti indirizzati all'Ufficio, nella *home page* dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto. Per un'associazione sportiva dilettantistica si presume che la stipula e la conclusione di un contratto di sponsorizzazione sportivo non possa essere considerata occasionale ma rientra nelle attività di natura commerciale.

All'interno del suddetto modello bisogna indicare il numero di Codice Fiscale e la data di inizio dell'attività commerciale.

Alla domanda di attribuzione della Partita IVA deve essere allegato lo statuto dell'associazione.

La presentazione della domanda può avvenire con diverse modalità.

Presentazione diretta

Nel caso di presentazione diretta la dichiarazione di inizio attività deve essere prodotta in duplice esemplare. Il rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica deve esibire all'atto di presentazione della dichiarazione un documento di riconoscimento. Nel caso di delega, il rappresentante legale deve apporre la propria firma nell'apposito spazio ed indicare il nominativo del delegato.

Presentazione a mezzo posta

Nella presentazione a mezzo posta va utilizzato, un unico esemplare. La spedizione deve avvenire mediante raccomandata di riconoscimento in copia fotostatica. La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui è spedita la raccomandata e la prova dell'avvenuta presentazione è data dalla ricevuta di spedizione.

Presentazione per via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato

Chi sceglie di trasmettere direttamente la dichiarazione deve obbligatoriamente avvalersi del servizio telematico Entratel o Fisconline seguendo le regole tecniche di trasmissione contenute negli allegati al provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

Ottenuto il numero di Partita IVA, l'associazione sportiva dilettantistica deve scegliere un sistema contabile (di cui si parlerà successivamente) e predisporre i libri ed i registri da utilizzare in funzione del regime contabile adottato. In sede di inizio di attività, la scelta del regime contabile dipende dai volumi che si ritiene di raggiungere nel periodo di imposta.

I regimi contabili previsti sono:

- il regime forfetario previsto dalla Legge n. 398/91;
- il regime forfetario (art. 145 del D.P.R. n. 917/86);

- il regime di contabilità semplificata (art. 18 del D.P.R. n. 600/73);
- il regime della contabilità ordinaria (articoli 14, 15, 16, 20 del D.P.R. n. 600/73).

La scelta di un particolare regime non è definitiva, in quanto l'associazione potrà decidere di passare ad un diverso sistema di rilevazione contabile se vengono meno i presupposti che hanno determinato la scelta iniziale (es. per l'aumento dei volumi dei proventi commerciali).

In particolare l'Associazione che decida di optare per il regime forfetario previsto dalla Legge n. 398/91 dovrà inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno alla SIAE competente per provincia allegando l'atto costitutivo, lo Statuto, il certificato di attribuzione del codice fiscale e della partita Iva oltre al documento del rappresentante legale.

Redazione del Modello EAS

Il Modello EAS ai sensi dell'articolo 30 del DL 185/08 convertito, con modificazioni, in L 2/09, è un modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi per gli enti associativi già costituiti alla data del 29 novembre 2009 sia per quelli costituitisi successivamente a quella data.

Gli enti non commerciali di tipo associativo, che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell'art. 148 del DPR 917/86 (TUIR - Testo Unico Imposte Redditi) e nell'art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (disciplina Iva), hanno l'obbligo di comunicare telematicamente, tramite appunto il Modello EAS, all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, entro 60 giorni dalla loro costituzione.

Il provvedimento riguarda la quasi totalità delle associazioni con alcune eccezioni. Infatti, rientra nell'ambito di applicazione del Modello EAS qualsiasi associazione che:

- richieda agli associati la quota associativa, e/o
- ponga in essere un rapporto di natura di scambio con i propri associati offrendo loro beni o servizi verso il pagamento di un prezzo.

Enti obbligati dalla comunicazione

La Circolare n.45/E chiarisce che la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali, prevista dall'articolo 30 del D.L. n.185/2008 (c.d. "Decreto anti – crisi"), è intesa riferirsi a:

- 1) Enti privati non commerciali di tipo associativo, di cui all'articolo 148, comma 1, del DPR n.917/1986 (TUIR), anche se limitati alla riscossione di quote associative e contributi;
- 2) Enti privati associativi privilegiati, di cui all'articolo 148, commi 3,5,6 e7, del citato TUIR. Si tratta, in particolare, di Enti che si avvalgono del regime tributario agevolato sancito dall'articolo 148 del DPR n.917/1986 (TUIR) e dall'articolo 4, comma 4 sec. periodo e comma 6, del DPR n.633/1972 in materia di IVA, caratterizzati dalla registrazione all'Ufficio del Registro dei rispetti atti costitutivi e statuti (ovvero con scrittura privata autenticata o con atto pubblico), oltreché comprensivi nei loro documenti delle clausole di cui al comma 8 del menzionato articolo 148 TUIR.

La Circolare precisa che i benefici fiscali di entrambe le tipologie di Enti (rispettivamente, la non tassazione delle entrate istituzionali e delle entrate decommercializzate) non potranno più essere applicati nel caso di mancato invio del Modello EAS entro il 15 dicembre 2009, ovvero entro 60 giorni dalla data di costituzione nel caso in cui, a decorrenza di tale data costitutiva, detto termine di 60 giorni scada successivamente al 15 dicembre 2009. Posta tale premessa circa la totalità degli Enti obbligati all'invio, la Circolare individua l'elenco degli Enti esonerati da tale adempimento, nonché di quelli che, per vigenti iscrizioni in Albi o Registri appartenenti alla Pubblica Amministrazione, saranno obbligati ad una compilazione parziale del Modello.

Chi è esonerato dall'adempimento dell'invio del Modello EAS:

Sono esonerate da tale obbligo:

- le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato di cui alla legge 266/91 che svolgono solo attività istituzionali oppure che, svolgendo attività commerciali e produttive, realizzano solo quelle marginali individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995;
- le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91.
- le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) in possesso dell'iscrizione al Registro del Coni che non svolgono attività commerciale, né de-commercializzata. Riferendosi allo sport dilettantistico, quindi, le istruzioni per la compilazione del Modello non riguarderebbero le sole Associazioni sportive aventi una duplice caratteristica:

- a) iscrizione al Registro del CONI, in conseguenza degli avvenuti adempimenti burocratici e statutari previsti dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003);
- b) mancato esercizio di attività di natura commerciale. Sotto quest'ultimo profilo, emergerebbe il rilievo dell'obbligatorietà di invio del Modello per tutte le Associazioni sportive dilettantistiche titolari di P.IVA (anche se iscritte al CONI), unitamente a quelle che, pur prive di tale titolarità, eserciterebbero attività commerciale in forma occasionale. Sarebbero, altresì, obbligate le Associazioni sportive dilettantistiche che, pur non esercenti attività commerciali abituali od occasionali, si avvalgono della decommercializzazione di cui agli articoli 148 TUIR e 4 DPR n.633/1972. In via generale, verrebbero esentate dall'invio del Modello le Associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI, titolari del solo C.F., ed aventi esclusivamente entrate di carattere istituzionale (quote associative, contributi, erogazioni liberali, sovvenzioni).
- le associazioni Onlus per opzione, sempreché iscritte all'Anagrafe Onlus delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 11 del citato D.Lgs. n.460/1997. Tale esonero appare suffragato dal controllo preventivo già compiuto dalle suindicate Direzioni Regionali, secondo la procedura prevista dal succitato articolo 11. Si precisa che detta estensione di esonero riguarderebbe anche le c.d. "Onlus di diritto" di cui al comma 8 dell'articolo 10 del D.Lgs. n.460/1997, identificabili, oltreché nelle Organizzazioni di volontariato, nelle Organizzazioni non Governative e nelle Cooperative Sociali.
Una particolare attenzione andrebbe dedicata alle c.d. "Onlus parziali", richiamate dall'articolo 10, comma 9, del D.Lgs. n.460/1997. Si tratta di Enti non commerciali considerati Onlus per la sola parte di attività aventi natura solidaristica, tuttavia svolgenti anche attività di utilità sociale. Per quest'ultimo aspetto, esse saranno vincolate all'invio del Modello, limitatamente ai righi previsti per la compilazione parziale, sempreché si avvalgano del regime agevolato di cui agli articoli 148 TUIR e 4 DPR n.633/1972.
 - le associazioni non governative (ONG) riconosciute idonee ai sensi della L 49/87.
 - Sono esentate dall'adempimento per mancanza del requisito soggettivo le fondazioni e gli altri enti che non abbiano natura associativa, gli enti di diritto pubblico, i fondi pensione, gli enti associativi commerciali.

Enti obbligati alla compilazione parziale

Si tratta di Enti già iscritti in Albi o Registri di competenza della Pubblica Amministrazione, ai quali è richiesta una limitata compilazione dei righi del Modello:

- 1) Associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI (con P.IVA, ovvero esercenti attività commerciali occasionali o attività de commercializzate);
- 2) Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della L.Q. n.383/2000.
- 3) Organizzazioni di volontariato, esercenti attività diverse dalle attività "commerciale e produttive marginali";
- 4) Associazioni titolari di personalità giuridica (c.d. "Associazioni riconosciute"), iscritte nel registro delle persone giuridiche private tenuto dalla Prefettura (o da Commissariato del Governo), ovvero dalle regioni o dalle province, ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n.361.

Tali tipologie associative saranno soltanto obbligate alla compilazione del primo riquadro (dati identificativi dell'Ente e del Rappresentante legale) e del secondo riquadro limitatamente ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). In aggiunta, per le sole Associazioni e società sportive dilettantistiche è richiesta anche la compilazione del rigo 20).

La Circolare richiede, inoltre, la compilazione del primo riquadro e la compilazione del secondo riquadro per i soli rigi 4), 5), 6), 25) e 26), ai seguenti Enti:

- a) Associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'Interno e Associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- b) Movimenti e Partiti politici;
- c) Associazioni politiche, sindacali e di categoria (ivi compresi gli istituti di patronato);
- d) Associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica, individuate con Decreto del Consiglio dei Ministri e destinatarie delle disposizioni di cui all'articolo 14 D.L. 2005, n.35 (convertito nella legge 14 maggio 2005, n.80).

Qualora intervengano variazioni rispetto ai dati dichiarati:

L'ente dovrà presentare in via telematica entro il 31 marzo dell'anno successivo un nuovo modello EAS nel quale indicherà i dati variati l'anno precedente. Le Associazioni iscritte nel Registro Regionale o Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale possono compilare il modello "EAS Ridotto" per comunicare le variazioni.

Cosa succede se non si invia la comunicazione

Gli enti associativi che non inviano il Modello EAS non possono godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi. La conseguenza è che tutti gli incassi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale, quote associative incluse, diventano di natura commerciale e l'associazione stessa diviene fiscalmente inquadrata come "ente commerciale" con inevitabili conseguenze in pagamento di imposte e adempimenti contabili connessi.

L'Albo delle Associazioni del Comune

L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni permette alle associazioni di collaborare con i settori dell'Amministrazione Comunale che si occupano di attività attinenti lo statuto dell'associazione (culturali, sportive, turistiche, ecc.) e di richiedere eventuali contributi.

L'iscrizione è possibile solo per le associazioni con sede nel Comune dove l'Associazione ha la propria sede.

Affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva o ad una Disciplina Sportiva Associata

Il **Registro** è lo strumento che il Consiglio Nazionale del **CONI** ha istituito per confermare definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche, si può ottenere esclusivamente mediante l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), agli Enti di Promozione Sportiva (EPS) ed alle Discipline Sportive Associate (DSA).

Per l'affiliazione è necessario contattare direttamente la FSN, l'EPS o la DSA locale.

In termini molto generali la FSN, l'EPS o la DSA chiederanno al sodalizio sportivo una quota annuale (solitamente con validità dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo) per l'affiliazione. Contestualmente, e non obbligatoriamente, c'è la possibilità, ai fini assicurativi, di tesserare i soci, tenendo ben presente che per avere la de-commercializzazione dei proventi questi devono derivare dall'associato tesserato o anche dall'associato, iscritto al libro soci, che non è tesserato ed a condizione che risulti rispettato quanto previsto dall'art.148, co..8, del D.P.R. n. 917/1986.

Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

Attualmente le Federazioni riconosciute dal CONI sono 45, gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI sono 12 mentre le Discipline Associate sono 16 e sono tutti elencati nel sito ufficiale del C.O.N.I. www.coni.it.

L'Albo del Registro del CONI

Associazioni e società sportive dilettantistiche devono iscriversi all'apposito Registro tenuto dal C.O.N.I. istituito attraverso il d.lgs. 242/1999 per poter accedere alle agevolazioni fiscali previste per il settore.

A partire dal 2 Novembre 2005 è entrato in funzione il Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, in forma telematica, pubblicato sul sito web del CONI www.coni.it.

Il Registro è stato istituito dall'articolo 5, comma 5 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n° 242 e regolamentato dalla deliberazione del Consiglio Nazionale dell'11 novembre 2004; inoltre, con l'articolo 7 della Legge 27/07/2004 n. 186 è stato disposto che le agevolazioni fiscali previste per le società ed associazioni sportive dilettantistiche dall'art. 90 della legge 289/2002, e successive modificazioni, si applicano solo alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo.

L'iscrizione al Registro è dunque obbligatoria qualora si intendano ottenere:

- il riconoscimento dello status di associazione/società "sportiva";
- le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti normative a favore dello sport dilettantistico.

L'iscrizione sarà contraddistinta dal rilascio di un codice di identificazione alfanumerico.

Il registro sarà oggetto di verifica annuale anche ai fini della trasmissione all'Agenzia delle Entrate.

Ecco una breve guida informativa ed operativa per l'adempimento dell'iscrizione.

Le finalità del registro del C.O.N.I.

Il registro serve per censire le associazioni e le società sportive dilettantistiche. E' anche la condizione essenziale per poter accedere alle agevolazioni fiscali.

Ecco le finalità del registro delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche:

1. attribuzione del riconoscimento ai fini sportivi alle associazioni e società sportive dilettantistiche, come previsto dall'articolo 5, comma 5 lettera c), Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n° 242;
2. elaborazione dell'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche – riconosciute ai fini sportivi - previsto dall'articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136 (convertito nella legge 27 luglio 2004 n. 186), elenco che il CONI dovrà trasmettere ogni anno all'Agenzia delle Entrate;
3. creazione di un'anagrafe delle associazioni e società sportive dilettantistiche che praticano l'attività sportiva organizzata dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e/o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti;
4. realizzazione del primo gradino di una Banca Dati delle società sportive da implementare successivamente con l'inserimento di informazioni quantitative e qualitative relative ai tesserati ed alle altre figure che gravitano intorno alle associazioni/società.

L'adempimento di cui al n. 2 è chiaramente previsto al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate il controllo in ordine alla legittima fruizione delle agevolazioni fiscali da parte delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Come funziona il registro

Funzionamento e caratteristiche tecniche del Registro

Il Registro ha natura telematica - è pubblicato sul sito del [CONI](#)

- è suddiviso per comitati provinciali;
- è suddiviso in tre sezioni:

1. associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
2. associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
3. società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative;

• è articolato in due parti:

a. generale - accessibile a qualunque utente internet e contenente informazioni di base su ciascuna società iscritta: il numero di iscrizione, la sezione di appartenenza, la denominazione completa, la città e la provincia della sede, l'indicazione della federazione sportiva nazionale (FSN) o disciplina sportiva associata (DSA) e/o ente di promozione sportiva (EPS) cui l'associazione/società è affiliata;

b. analitica - riservata ad utenti selezionati, contenente informazioni più dettagliate tra cui, ad esempio, riferimenti circa la natura dell'Atto Costitutivo/Statuto, estremi eventuali iscrizioni di legge (Registro delle Persone Giuridiche oppure Registro delle Imprese), codice fiscale e/o partita IVA, sede legale (e recapito corrispondenza e domicilio fiscale se diverso dalla sede), legale rappresentante con codice fiscale, indirizzo e recapiti telefonici Nella parte analitica si terrà traccia, inoltre, di tutte le modificazioni intervenute nella ragione sociale, negli amministratori, nei dati di affiliazione;

- La validità dell'iscrizione è annuale e coincide con quella dell'affiliazione;
- Le FSN/DSA/EPS proseguiranno a ricevere, a controllare e conservare gli atti costitutivi/statuti dei propri affiliati e le eventuali modifiche agli stessi;
- E' necessaria una autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante in ordine al possesso, da parte della società/associazione dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione nel registro stesso; è appena il caso di segnalare che una falsa dichiarazione in sede di autocertificazione, oltre a comportare, in caso di accertamento in merito alla veridicità delle dichiarazioni, la sanzione della cancellazione dal registro, costituisce fattispecie penalmente rilevante.

Quali sono i soggetti che possono iscriversi al Registro?

Possono iscriversi al Registro solo le associazioni e le società sportive dilettantistiche che svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche, e i cui statuti, oltre ai requisiti richiesti dal suddetto art. 90, prevedano l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI e della Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o Disciplina Sportiva Associata (DSA) e/o Ente di Promozione Sportiva (EPS) cui esse sono affiliate.

Condizione preliminare per l'iscrizione è, dunque, l'affiliazione ad una FSN/DSA o ad un EPS, ai quali è attribuita la delega al riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi e statuti).

In ogni caso, il riconoscimento definitivo sarà collegato all'iscrizione al Registro che diventa, a tutti gli effetti, condizione indispensabile per poter godere delle agevolazioni fiscali previste per gli enti sportivi.

Le Federazioni/enti/discipline associate, dopo aver raccolto la consueta documentazione (atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica) e verificata la regolarità della stessa, concedono il riconoscimento in via provvisoria (si segnala che sul sito web del Comitato Olimpico Nazionale Italiano a questo [link](#) è possibile consultare l'elenco provvisorio, suddiviso per provincia, delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva su delega del CONI in relazione alla stagione sportiva 2003/2004 (ovvero anno sportivo 2004).

L'inclusione in tale elenco, però, non sostituisce in alcun modo l'iscrizione nel Registro e, pertanto, anche le associazioni /società indicate in elenco sono tenute ad iscriversi secondo la procedura sopra indicata.

Il riconoscimento definitivo avverrà solo con l'iscrizione nel Registro.

Requisito essenziale per l'iscrizione nel Registro è che il proprio statuto sia conforme alle disposizioni del citato art. 90, co, 17, 18 e 18-bis Legge 289/2002 e, ovviamente, agli Statuti delle FSN/DSA/EPS di appartenenza in quanto il rifiuto dell'affiliazione o del rinnovo dell'affiliazione da parte delle FSN/DSA/EPS per mancanza dei requisiti richiesti implica, come sopra segnalato, l'impossibilità di accedere all'iscrizione al Registro.

Per la verifica del rispetto delle previsioni dell'articolo 90, commi 17-18-18-bis della Legge 289/2000 si propone una semplice CHECK LIST da fare in merito ai seguenti punti:

- a. indicazione, nella denominazione dell'ente, della finalità sportiva dilettantistica;
- b. scopo o oggetto sociale riferiti all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa quella didattica;
- c. attribuzione della legale rappresentanza dell'associazione;
- d. esclusione di ogni scopo di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e. modalità organizzative rispettose del principio di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
- f. previsione della elettività delle cariche sociali (con esclusione delle società sportive di capitali o cooperative per le quali si applicano comunque le norme del codice civile);
- g. obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- h. modalità di scioglimento dell'associazione;
- i. devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento della società o associazione sportiva, ai fini sportivi;
- j. divieto per i componenti dell'organo amministrativo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche.

Si consiglia inoltre di verificare presso le FSN/DSA/EPS di appartenenza l'esistenza di eventuali ulteriori clausole statutarie richieste dagli stessi per l'affiliazione che, si ripete, rappresenta una condizione necessaria per l'iscrizione nel registro.

Procedura per l'iscrizione e le variazioni. I problemi aperti

Infine ecco la procedura per l'iscrizione e la variazione dei dati. Come è stato risolto il problema delle polisportive.

Secondo quanto riportato nel [sito web del CONI](#) le iscrizioni sono aperte dal 2 novembre 2005.

La richiesta di iscrizione al Registro è presentata utilizzando la modulistica on line ed avviene in via telematica. E' necessario, quindi, disporre di un computer e del collegamento ad internet.

Si ritiene che non sia necessario per l'associazione sportiva possedere un proprio collegamento ed un proprio indirizzo di posta elettronica: questi potranno essere messi a disposizione anche da terzi (dirigenti, soci, consulenti etc.)

I formulari a disposizione sul web sono due:

- modulo di iscrizione
- autocertificazione

Le associazioni/società si collegano, quindi, al sito del CONI e superata una prima fase di identificazione, in seguito alla quale ricevono una chiave di accesso, accedono al "proprio" modulo di iscrizione con alcuni campi già compilati.

Completato l'inserimento delle informazioni richieste (e/o modifica dei campi precompilati) l'associazione/società scarica e stampa l'autocertificazione che contiene le informazioni della società presenti nel database.

L'iscrizione al registro ed il rinnovo annuale non sono subordinati al versamento di nessuna quota.

Sono responsabili della veridicità delle informazioni inserite nel modulo d'iscrizione l'associazione/società che se ne fa carico con la sottoscrizione di una sorta di autocertificazione (documento cartaceo firmato dal legale rappresentante della stessa) presentata ai Comitati Provinciali territorialmente competenti direttamente dal legale rappresentante (o suo delegato) con consegna diretta o inviata per posta, insieme alla fotocopia del documento d'identità (del legale rappresentante), entro 5 giorni dalla compilazione del modulo on line.

Successivamente, il Comitato Provinciale CONI che riceve l'autocertificazione accede al sistema di gestione ed appone il visto di convalida alla iscrizione della associazione/società. Il registro si aggiorna man mano che vengono apposte le validazioni da parte dei Comitati Provinciali.

Variazioni successive e rinnovi

Le associazioni/società iscritte al Registro comunicano con le stesse modalità previste precedentemente tutte le modificazioni intervenute nei propri dati entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Al termine del periodo di validità dell'iscrizione al Registro, che equivale al periodo di validità di affiliazione nella FSN/DSA/EPS, l'associazione/società è posta in "attesa" fino alla compilazione della richiesta di rinnovo per il quale si prevede analogo iter. In fase di rinnovo, l'autocertificazione, da consegnare al Comitato Provinciale, attesterà la regolarità dell'affiliazione e le eventuali modifiche apportate al Database.

Accertamento e sanzioni

La veridicità delle dichiarazioni dei dati riportati nel registro sarà verificata dal CONI tramite controlli “a campione”. In caso di verifica della non veridicità dei dati scatterà la sanzione della revoca dell’iscrizione, avverso la quale è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Saranno inoltre cancellate dal registro le società ed associazioni che:

- ne facciano richiesta;
- perdano i requisiti per l’iscrizione;
- non comunichino le variazioni intervenute nei propri dati entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

*Valentina Di Renzo * Dottore Commercialista e revisore Contabile * Venezia*